

**CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO E  
LA RICERCA DELL'ETICA INFERMIERISTICA (CIREI)**

**TRA**

l'Università degli studi Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Federico Delfino debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 29.2.2024

**E**

l'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, via Olgettina, 58, CF. 97187560152, rappresentata dal consigliere delegato dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 28.3.2024

**E**

l'Università di Tor Vergata Roma, rappresentato dal rettore pro-tempore prof. Nathan Levialdi Ghiron debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 26.3.2024

**E**

l'Università Humanitas, con sede in Pieve Emanuele (MI), Via Rita Levi Montalcini 4, CF. 97692990159, rappresentata dal Consigliere Delegato Dott. Giorgio Ferrari, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Esecutivo in data 14.05.2024

**Premessa**

Considerato che creare un Centro studi e ricerche per l'etica infermieristica è un obiettivo significativo che può contribuire in modo sostanziale al miglioramento della pratica infermieristica e alla promozione di valori etici all'interno della professione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Costituzione**

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il centro interuniversitario studi e ricerche (CIREI), nel seguito indicato col termine di centro, regolato dai seguenti articoli.

2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti gli Atenei convenzionati tramite i docenti ad essi afferenti riportati nell'allegato A

3. Il centro è costituito come strumento di collaborazione tra Università e ad esso aderiscono Atenei.

### **Art. 2 - Finalità del centro**

1. L'obiettivo principale del Centro è quello di promuovere una cultura etica all'interno della professione infermieristica e di contribuire a garantire che l'assistenza infermieristica sia sempre basata sui più alti standard etici, mettendo al centro il benessere dei pazienti e il rispetto dei loro diritti.

Il Centro promuove attività indirizzate allo studio, alla ricerca e alla collaborazione scientifica nel campo dell'etica, in particolare:

1. Ricerca e sviluppo:

Condurre ricerche etiche in campo infermieristico per

affrontare questioni attuali e emergenti.

2. Formazione e sviluppo professionale:

- a. Offrire programmi di formazione sull'etica infermieristica per studenti, infermieri in servizio e professionisti sanitari.
- b. Organizzare conferenze, workshop e seminari sull'etica infermieristica per promuovere la consapevolezza e la competenza etica tra gli operatori sanitari.

3. Collaborazione interprofessionale:

- a. Collaborare con altre istituzioni accademiche, ospedali, organizzazioni sanitarie e organizzazioni di categoria per promuovere l'etica infermieristica.
- b. Favorire il dialogo e la collaborazione interprofessionale tra infermieri, medici e altri operatori sanitari per affrontare questioni etiche complesse.

4. Consultazione etica:

- a. Fornire servizi di consulenza etica per infermieri, pazienti e familiari in situazioni complesse.
- b. Sostenere la creazione di comitati etici nelle strutture sanitarie.

5. Sensibilizzazione pubblica:

- a. Organizzare eventi per educare il pubblico sull'importanza dell'etica infermieristica nella cura del paziente.
- b. Collaborare con i media e le organizzazioni per diffondere informazioni sull'etica infermieristica e le sfide etiche nel settore sanitario.

6. Documentazione e pubblicazione:
  - a. Pubblicare ricerche, casi di studio e risorse didattiche sull'etica infermieristica.
  - b. Creare una rivista o una serie di pubblicazioni specializzate sull'etica infermieristica.
7. Monitoraggio e valutazione:
  - a. Valutare costantemente l'impatto delle attività del centro studi sull'etica infermieristica sulla pratica clinica e sugli standard etici.
  - b. Apportare regolarmente miglioramenti alle attività in base ai risultati ottenuti.
8. Sostenibilità finanziaria:
  - a. Creare un piano finanziario sostenibile per il centro studi, che potrebbe includere finanziamenti governativi, donazioni, partnership con organizzazioni sanitarie e tariffe per servizi di consulenza.
9. Coinvolgimento della comunità:
  - a. Coinvolgere attivamente la comunità infermieristica nella governance e nella direzione del centro studi.
  - b. Promuovere il coinvolgimento dei pazienti e delle famiglie nella formulazione di linee guida etiche e nella consulenza etica.
10. Advocacy e influenza politica:
  - a. Collaborare con le istituzioni politiche per influenzare la legislazione e le politiche sanitarie in modo etico.

- b. Sostenere i diritti dei pazienti e la tutela dell'etica nella pratica infermieristica attraverso attività di advocacy.

### **Art. 3 - Sede del centro**

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) Via Antonio Pastore 1 –16132 Genova, che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il DISSAL supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale delle strutture cui afferiscono i docenti che partecipano alle attività del centro, previo accordo con le medesime strutture.

4. Il Rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

### **Art.4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri**

1. Aderiscono al centro Università, attraverso la partecipazione di professori e ricercatori ad esse appartenenti, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole della

struttura didattica/di ricerca cui afferiscono e per l'Università Vita-Salute San Raffaele tramite il Center for Nursing Research and Innovation di UniSR (CeNRI).

1.bis Possono inoltre collaborare alle attività del centro docenti e ricercatori di elevato riconoscimento nazionale e internazionale afferenti a Centri di Ricerca indipendenti. La domanda di collaborazione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande di collaborazione dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti o agli Enti di afferenza.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di personale di ricerca (ricercatori, borsisti, specializzandi, dottorandi, ecc.) necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative a carico del personale esterno, secondo quanto previsto dall'art. 18.

4. I professori e ricercatori che non intendono più partecipare alle attività del centro ne danno comunicazione al direttore. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Quando il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore comporta il recesso dell'Ateneo, poiché il docente è l'unico partecipante, si applica l'art. 12, commi 3 e 4, della presente convenzione.

### **Art. 5 - Organi del centro**

1. Sono organi del centro:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

### **Art. 6 - Consiglio scientifico**

1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto dagli aderenti al centro di cui all'Art. 4 punto 1.

3. Il consiglio scientifico resta in carica per la durata della presente convenzione e viene rinnovato al rinnovo dell'atto convenzionale.

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il direttore;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili -

piano economico-finanziario, con dettaglio di costi, ricavi e investimenti, e situazione consuntiva -correlati alla programmazione e alla rendicontazione, predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all'interno del budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che sono gestite dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e svolge i compiti in esso previsti;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate con risorse procurate dal centro quale corrispettivo delle proprie attività e, in quanto tali, vincolate all'uso del centro nonché delle attrezzature di proprietà di terzi concesse in uso al centro, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;



g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

h) redige approva il regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il sessennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

j) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno i due terzi del consiglio.

l) delibera sulla composizione di un eventuale panel internazionale di esperti con incarico triennale a titolo gratuito che avrà i seguenti compiti: supportare progetti di ricerca collaborativa tra partner nazionali e internazionali; promuovere reti comunicative tra colleghi e organizzazioni accademiche/cliniche per promuovere la ricerca nell'etica infermieristica.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno i due terzi del consiglio. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal decano. Alle riunioni è

ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno 24 ore.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.

10. Il consiglio scientifico può strutturare le attività del centro di ricerca attraverso l'attivazione di gruppi di lavoro con componenti nazionali e/o internazionali, indicandone gli obiettivi, le modalità operative e la composizione.

## **Art. 7 - Il Direttore**

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.
2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il decano provvede a indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
  - b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
  - c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili -piano economico finanziario-con dettaglio di costi, ricavi e investimenti –e situazione consuntiva, e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
  - d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede

amministrativa e stipula, insieme al responsabile scientifico, esclusivamente i contratti attivi;

- e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
- f) designa per ogni Ateneo convenzionato un responsabile docente, su indicazione degli aderenti dell'Ateneo stesso;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 - Gestione amministrativa e finanziamenti**

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale (stipula esclusivamente contratti attivi, ossia contratti che comportano entrate quale corrispettivo dell'attività prestata dal centro).

I rapporti attivi e passivi sono gestiti – sotto il profilo amministrativo-contabile - per il tramite del dipartimento di supporto presso la sede amministrativa del centro.

Esso non dispone di organico e non ha dotazione (ossia non dispone di una quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione –per il tramite dell'Università sede amministrativa -a spin off accademici e a imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico

(startup), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate, su base facoltativa, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. In tal caso i beni inventariabili sono inventariati presso gli Atenei che hanno provveduto al loro acquisto vincolandoli all'uso del centro.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dai regolamenti degli Atenei che ne curano la gestione.

La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della L. n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario, di stabilità e sostenibilità economiche. Il centro non può contrarre mutui e prestiti. Il centro non assume obbligazioni per conto di singoli

partecipanti né li rappresenta. Poiché il centro agisce in nome e per proprio conto, gli Atenei aderenti al centro non si assumono sue obbligazioni né obbligazioni per suo conto.

### **Art. 9 - Gestione patrimoniale**

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati con risorse procurate dal centro quale corrispettivo della propria attività e pertanto vincolati all'uso del centro e i beni di proprietà di terzi concessi in uso al centro sono inventariati o registrati dal dipartimento (di supporto amministrativo-contabile, se il costo del bene grava su fondi gestiti in forma indivisa; dipartimento/struttura di altro Ateneo se il costo grava su fondi gestiti in forma divisa) che ne ha gestito il procedimento di acquisizione.

Il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati del centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariati del dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso le Università convenzionate è responsabile, in qualità di affidatario e in solido con la suddetta figura, anche il responsabile docente dell'Ateneo

convenzionato di cui all'art. 7, comma 5, lett. g).

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna il registro ricognitivo dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, nel quale è riportata la posizione (sede di allocazione fisica) dei beni.

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei, il consiglio scientifico propone alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei.

#### **Art. 10 - Obblighi informativi**

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

#### **Art. 11 - Valutazione periodica**

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza o, nel caso di Vita-Salute San Raffaele, alla facoltà, secondo la normativa vigente.

2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica

ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

#### **Art. 12 - Durata, recesso e rinnovo**

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di repertorio, a seguito della stipulazione in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), è repertoriata e ha validità di sei anni dalla data di repertorio.

2. La presente convenzione è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel sessennio, su proposta del consiglio scientifico.

3. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

4. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

5. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni contratte prima della comunicazione di recesso in corso.

6. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse di cui gli Atenei convenzionati dispongono nel centro ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo le deliberazioni degli Atenei



convenzionati, su proposta del consiglio scientifico.

### **Art. 13 - Scioglimento del centro**

1. Il centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli

organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

#### **Art. 14 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento**

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico, o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati, della sede presso cui i beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

#### **Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge

agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di appositi accordi.

#### **Art. 16 - Riservatezza**

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

#### **Art. 17 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore/consigliere delegato di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come il personale di enti che svolge la sua attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto

legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

#### **Art. 18 - Coperture assicurative**

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività per il centro presso le Università convenzionate sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### **Art. 19 - Trattamento dei dati personali**

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy", così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed

organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove però, in attuazione della presente Convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

#### **Art. 20 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro e non risolvibili in via bonaria è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

#### **Art. 21 - Modifiche alla convenzione**

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

#### **Art. 22 - Norme transitorie**

1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione è eletto il Direttore.

#### **Art. 23 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si

applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

#### **Art. 24 - Registrazione e imposta di bollo**

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 24 fogli (n. 23 fogli e 1 foglio per l'allegato) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II –atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso -del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 16,00 ogni quattro facciate, verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale -giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate -Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 -29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

\*\*\*

## ALLEGATO A

### Elenco dei Docenti partecipanti Centro

#### **Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Salute**

Prof.ssa Annamaria Bagnasco

Prof.ssa Loredana Sasso (docente a contratto)

Prof. Gianluca Catania

Prof. Milko Zanini

#### **Università Vita – Salute San Raffaele Milano**

Prof. Duilio Fiorenzo Manara

Dott.ssa Debora Rosa

#### **Università di Tor Vergata Roma**

Prof.ssa Rosaria Alvaro

Prof. Ercole Vellone

Prof. Gennaro Rocco (docente a contratto)

#### **Humanitas University**

Dott. Simone Cosmai

Dott.ssa Alessandra Dacomi

Dott.ssa Beatrice Mazzoleni